

**Sentenza** 1/04/2011, n. 107

**Materia:** produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale.

**Limiti violati:** presunti dal ricorrente l'articolo 117, terzo comma, Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** articolo 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 ed al Piano di indirizzo energetico regionale)

**Esito:** Illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, paragrafo i) e paragrafo iii) della legge della Regione Basilicata 15 febbraio 2010, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 ed al Piano di indirizzo energetico regionale).

**Estensore nota:** Maria Cristina Mangieri

Il Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della l.r. Basilicata n. 21 del 2010, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ed in particolare dei paragrafi i) ed iii), che modificano, rispettivamente il paragrafo 1.2.2.1. dell'Appendice A al PIEAR ed il paragrafo 2.2.2. della Appendice A del PIEAR, parte integrante della legge regionale Basilicata n. 1 del 2010 in materia di energia.

La norma censurata estende l'ambito di applicabilità del regime semplificato della denuncia di inizio di attività (DIA), in relazione alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, attribuendo, a tal fine, rilevanza alla collocazione ed alle caratteristiche degli impianti stessi.

Secondo la Corte le questioni sono fondate.

Il nuovo testo dell'allegato A del PIEAR, che è parte integrante della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce, al paragrafo 1.2.2.1, come riformulato, **che gli impianti per la produzione di energia elettrica di micro generazione da fonte eolica** di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad un Mw, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria.

La norma viene ad innalzare la soglia di potenza individuata dal d.lgs. 387/2003 in 60 kW, e pertanto, secondo la Corte, è illegittima, posto che maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.

Emerge in tal modo la violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost. avendo la legge regionale violato i principi fondamentali della legge statale, nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", di competenza concorrente (sentenze 366, 332, 168 e 124 del 2010).

Analogamente il paragrafo 2.2.2. dell'Allegato A del PIAER, come riformulato dal paragrafo iii) dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 del 2010, stabilisce che gli **impianti fotovoltaici non integrati** per la produzione di energia elettrica di micro generazione di potenza superiore a 200 kW ed inferiore ad un Mw, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di ubicazione dell'impianto, possono essere costruiti ed eserciti con la DIA, anch'essi a condizione che siano ubicati ad una distanza inferiore a 500 metri in linea d'aria.

Anche in tal caso, va dichiarata l'illegittimità costituzionale di una norma regionale che stabilisce una soglia superiore a quella prevista dalla norma statale, in particolare, dall'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2009, che contiene i principi fondamentali della materia "energia", per violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.